



COMUNE DI CALDERARA DI RENO

Città Metropolitana di Bologna

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU)**

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 26 del 27-03-2012

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 40 del 28-05-2013

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 19 del 11-03-2014

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 42 del 25-05-2015

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 54 del 25-06-2020

In vigore dal 01-01-2020

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO

Art. 2 PRESUPPOSTO D'IMPOSTA

Art. 3 SOGGETTO ATTIVO

Art. 4 SOGGETTO PASSIVO

Art. 5 ABITAZIONE PRINCIPALE O ASSIMILATA E RELATIVA PERTINENZA

Art. 6 AREE EDIFICABILI

Art. 7 BASE IMPONIBILE

TITOLO II - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 8 ESENZIONI FABBRICATI DELLO STATO ENTI PUBBLICI E TERRENI AGRICOLI

Art. 9 LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO

Art. 10 RIDUZIONE BASE IMPONIBILE FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI O FABBRICATI
CONCESSI IN COMODATO GRATUITO

TITOLO III - DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, RIMBORSI, CONTROLLI, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 11 DICHIARAZIONI

Art. 12 VERSAMENTI

Art. 13 RIMBORSI

Art. 14 ATTIVITA' DI CONTROLLO

Art. 15 ACCERTAMENTI

Art. 16 DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

Art. 17 RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 18 ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall' articolo 52 D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 1 cc dal 739 al 783 della L. 27 dicembre 2019 n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina Imu;

ARTICOLO 2 PRESUPPOSTO D'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso d'immobili siti nel territorio del Comune come definiti dall'art. 1 comma 740 L. 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni
2. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata (come stabilito dalle lettere b) e c) del comma 741 riportato all' art. 5 del presente regolamento), non costituisce presupposto dell'imposta salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze per le quali l'imposta è dovuta.
3. L'imposta è dovuta (art. 1 comma 761) per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
4. Analogo trattamento è accordato per le detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente regolamento.
5. Per fabbricato s'intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a catasto, ed a versare la relativa imposta.

ARTICOLO 3 SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetti attivo dell'imposta, ai sensi dell'art. 1 comma 742 L. 160/2019, è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili all'1 gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
2. E' riservato (art. 1 comma 744 L. 160/2020) allo Stato il gettito Imu derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio:

ARTICOLO 4 SOGGETTO PASSIVO

1. I Soggetti passivi dell'imposta (art 1 comma 743 L 160/2019) sono i possessori di immobili, intendendosi per tali:
 - a) il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione , enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - b) il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
 - c) nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario;
 - d) per gli immobili da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
2. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

ARTICOLO 5 ABITAZIONE PRINCIPALE O ASSIMILATA E RELATIVA PERTINENZA

1. Ai sensi delle lettere b) e c) del comma 741, legge 160/2019, per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le

agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantina) C/6 (garage) e C/7 (posto auto)(accatastati ora come C/6 di cl. 1), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
3. Si ritengono assimilabili all'abitazione principale la seguente fattispecie:
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 28 comma 1 DLGS n. 139/2000 articolo 28, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - f) Unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la casa utilizzata precedentemente dall'anziano o disabile fosse la sua abitazione principale e che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso. In caso di più unità immobiliare la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare e relativa pertinenza.;

ARTICOLO 6 AREE EDIFICABILI

1. Per area fabbricabile s'intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità; Si applica l'art. 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato d.lgs. 99/2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente comma.
2. Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
3. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno d'imposizione o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso ecc. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art 3 comma 1 lett. c) d) f) del T.U presidente della Repubblica n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione , ristrutturazione ovvero se antecedente fino alla data in cui il fabbricato costruito ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato;
4. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera, la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee , i valori venali in comune commercio delle aree edificabili site nel territorio comunale. Qualora il contribuente abbia dichiarato o utilizzato e quindi versato l'imposta sulla base di un valore superiore rispetto a quelli deliberati dalla Giunta al contribuente non compete alcun rimborso dell'eccedenza versata
5. Alla stessa stregua la norma contenuta nel comma precedente (3) si applica anche per le aree potenzialmente edificabili.

ARTICOLO 7 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.

2. Fabbricati iscritti in Catasto

2.1 Ai sensi dell'art. 1, comma 745, legge 160/2019, la base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è costituita valore degli immobili costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- d. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- e. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- f. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

2.2 Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi su fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

2.3 A decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

3. Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto

3.1 Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del

Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Aree fabbricabili (si veda art. 6 presente Regolamento)

5. Terreni agricoli e terreni non coltivati.

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

TITOLO II - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

ARTICOLO 8 ESENZIONI

FABBRICATI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI – TERRENI AGRICOLI

1. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte art. 1, comma 759, legge 160/2019:
 - lett. a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - lett b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - lett c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
 - lett d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

- lett e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - lett f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - lett g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
- 2 Sono esenti dal versamento dell'Imu i terreni agricoli come di seguito qualificati:
- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
 - c) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993

ARTICOLO 9 LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO

1. Spetta al Consiglio Comunale determinare con apposita delibera le aliquote IMU nel rispetto dei limiti minimi e massimi imposti dalla normativa vigente in materia.
2. L'aliquota agevolata è prevista per gli alloggi e relative pertinenze (per quanto riguarda il concetto di pertinenza si applicano le norme previste per le pertinenze delle abitazioni principali) affittati con contratti di locazione concertati dai proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite in base alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3, previa comunicazione al comune entro i termini previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 10 RIDUZIONE BASE IMPONIBILE

FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO

1. Ai sensi dell'art 1 comma 747 L. 160/2019 la base imponibile è ridotta del 50% per i seguenti casi:

a) Per i fabbricati d'interesse storico artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al dl n. 42/2004;

b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile solo con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. C e D, del DPR n. 380/2001, Legge Regionale n. 31/2002 e regolamenti comunali vigenti. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

In alternativa alla perizia dell'Ufficio Tecnico lo stato di inabitabilità o inagibilità può essere accertato da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del T.U. di cui al D.P.R. n.445/2000 e successive modificazione allegando, inoltre, documentazione fotografica dell'immobile. La dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre la scadenza del termine per il pagamento a saldo dell'Imposta e vale fino al ripristino. Il Comune può verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio Ufficio Tecnico con spese a carico del contribuente quantificate forfettariamente in € 50,00.

Non occorre la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio qualora lo stato d'inagibilità o inabitabilità sia dichiarato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità tramite ordinanza o altro atto all'uopo preposto (per es. a seguito di calamità naturale). La riduzione decorrerà dalla data in cui gli atti emessi dalle autorità di cui sopra hanno accertato lo stato d'inagibilità o inabitabilità.

c) Per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, dal soggetto passivo ai parenti in linea

retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione, da presentare entro i termini stabiliti dalla normativa, il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.

TITOLO III - DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, RIMBORSI CONTROLLI, ACCERTAMENTI E SANZIONI

ARTICOLO 11 DICHIARAZIONI

1. Ai sensi dell'art 1. comma 769 L. 160/2019 i soggetti passivi, ad eccezione di quelli indicati nel comma 759 lettera g) devono presentare la dichiarazione, o in alternativa trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, **entro il 30 giugno** dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012.

Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

ARTICOLO 12 VERSAMENTI

1. L'Imposta municipale propria dovrà essere versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. (vedi art 2 comma 3 presente regolamento)

2. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore e purchè la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta effettivamente dovuta calcolata in relazione alla quota ed ai mesi di possesso relativamente ai cespiti condivisi;
3. Ai sensi dell'art 1 comma 762 L. 160/2019 in deroga all'art. 52 del dlgs 446/1997 i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate scadenti il 16 Giugno e 16 Dicembre. Resta la facoltà del soggetto passivo di provvedere al versamento dell'imposta dovuta in unica soluzione entro il 16 Giugno;
4. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e 767, e pubblicato ai sensi dello stesso articolo nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
5. Il versamento del tributo è effettuato a mezzo F24

ARTICOLO 13 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare la restituzione entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza; nell'ipotesi in cui l'imposta sia stata erroneamente versata a questo Comune ma di competenza di altro comune, fatto salvo l'obbligo di parte di presentazione dell'istanza, si dovranno attivare le procedure più idonee per il riversamento al Comune competente.
3. ai sensi dell'art. 1 comma 724 della L. n. 147 del 27/12/2013 a decorrere dall'anno 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle Finanze e al Ministero dell'Interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché la quota a carico dell'erario
4. Il rimborso delle somme erroneamente versate a titolo di Imu (quota comunale) potranno, su richiesta del contribuente, essere compensate solo con altri importi dovuti dal contribuente a titolo di Imposta Municipale Propria.

5. La misura degli interessi dovuti per rapporti di credito e debito è pari al tasso di interesse legale e si applica anche ai rapporti d'imposta pendenti.
6. A norma dell'art. 2033 del Codice Civile, chi ha pagato per propria colpa una somma non dovuta, ha diritto agli interessi decorrenti dal giorno della domanda di restituzione. Gli interessi decorrono invece dalla data in cui è stato effettuato il pagamento qualora il pagamento della somma non dovuta non dipenda da propria colpa.
7. Non si dà luogo al rimborso per importi pari o inferiori ai 12 euro.
8. Per quanto non previsto dal presente articolo di regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti

ART. 14. ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. Per l'attività di controllo di cui all'art. 9 del regolamento Generale delle Entrate tributarie (Attività di controllo) esercitata secondo i principi dell'art. 9 bis del medesimo regolamento (diritti e Garanzie del Contribuente sottoposto ad attività di controllo), la Giunta Comunale, con l'ausilio del funzionario responsabile del tributo, cura il potenziamento dell'attività stessa. Tale potenziamento, avviene sulla scorta di quanto previsto all'art. 10 del regolamento generale delle Entrate Tributarie Comunali (Interrelazioni tra servizi ed Uffici Pubblici).

ARTICOLO 15 ACCERTAMENTI

1. Ai sensi dell' art. 1 comma 792 L. 160/2019 le attività di riscossione relative agli atti degli enti indicati nella lettera a) emessi a partire dal 1 Gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data, in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le presenti disposizioni:
 - a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi dell'ente e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti o da soggetti affidatari nonché il connesso provvedimento d'irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso ovvero nel caso di entrate patrimoniali entro 60 giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione delle somme richieste anche ai fini dell'esecuzione forzata.
2. Per l'accertamento dell'imposta si applicano le norme stabilite dall'art 13 del Regolamento generale delle Entrate Tributarie Comunali (Avviso di accertamento – Contenuto minimo

dell'avviso) e dell'art. 14 del medesimo Regolamento (Notificazione dell'Avviso di Accertamento).

3. Nell'esercizio delle attività di cui ai commi precedenti, il responsabile del procedimento è tenuto a conformarsi alle prescrizioni di cui agli art. 9 (Attività di controllo) 9 bis del medesimo regolamento (diritti e Garanzie del Contribuente sottoposto ad attività di controllo) 10 (Interrelazioni tra servizi ed Uffici Pubblici) art 11 (Rapporti con il Contribuente – Contribuente non residente) 11 bis (Tutela dell'integrità patrimoniale del contribuente) del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.
4. L'atto di cui all'art. 1 comma 792 della L. 160/2019 non è suscettibile di acquisire efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a € 10,00; tale limite s'intende riferito all'intero debito dovuto anche derivante da più annualità.
5. I costi di elaborazione e di notifica relative agli avvisi di accertamento sono poste a carico dei debitori ai sensi e secondo quanto previsto dal comma 803 art. 1 legge 160/2019.

ARTICOLO 16 DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Il Funzionario del tributo, su richiesta del contribuente in comprovate difficoltà economiche, può eccezionalmente consentire, se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili di pari importo così dilazionate:
 - per importi da € 12,00 ad € 200,00 fino ad un massimo di 4 rate;
 - per importi da € 201,00 ad € 500,00 fino ad un massimo di 6 rate;
 - per importi da € 501,00 ad € 3.000,00 fino ad un massimo di 12 rate;
 - per importi da € 3.001,00 ad € 6.000,00 da 13 rate ad un massimo di 24 rate;
 - per importi da 6.000,01 a € 20.000,00 da 25 rate ad un massimo di 36 rate;
 - per importi oltre ad € 20.001,00 da 37 rate ad un massimo di 72 rate;
2. A partire dalla seconda rata, si applicano gli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo della rateazione, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento immediato del debito residuo

Art. 17 RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata con la procedura indicata dal Regio Decreto 14 Aprile 1910 n. 639.

ARTICOLO 18 ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° Gennaio 2020
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi da 738 a 815, legge 160/2019, dell'art. 13 d.l. 201/2011, convertito in legge 214/2011, oltre che degli artt. 8 e 9 del d.lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nelle parti non abrogate, delle disposizioni di rinvio del d.lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.